

Il Presidente della sezione civile;

vista l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. depositata dalla società ██████████ s.r.l. in data 30.6.2015;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che dal combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c., 155 quater e 155 quinquies, comma 1, disp. att.c.p.c. risulta che fino all'entrata in vigore del Decreto del Ministro della Giustizia, previsto nel citato articolo 155 quater disp.att. c.p.c., gli Ufficiali Giudiziari non sono tenuti e non sono in grado di accedere alle banche dati indicate nel comma 2 della nuova disposizione in esame, così come Il Presidente o il suo delegato non può autorizzare lo stesso creditore procedente ad ottenere dai gestori delle banche dati dell'anagrafe tributaria, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali le informazioni nelle stesse contenute, essendo ciò possibile solo nel caso in cui non siano funzionanti le strutture tecnologiche in dotazione agli ufficiali giudiziari;

ritenuto pertanto che anche l'autorizzazione prevista dall'art. 155 quinquies, comma 1, disp. att. c.p.c., norma questa che fa espressamente riferimento alle banche dati individuate con il decreto di cui all'art. 155 quater, primo comma, disp. att. c.p.c. e al mancato funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario, presuppone necessariamente l'emanazione del suddetto decreto ministeriale (cfr. in tal senso, oltre ai precedenti di questo Tribunale, anche Tribunale di Novara 21.1.2015);

ritenuto che tale conclusione deve essere ribadita nonostante la modifica introdotta con il D.L. 83/15 all'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., che ha aggiunto alla predetta disposizione un secondo comma, dal momento che l'adozione del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle banche dati previste dall'art. 492 bis c.p.c. presuppone pur sempre l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 155 quater disp. att. c.p.c.;

considerato invero che tale decreto dirigenziale deve essere adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 155 quater disp. att. c.p.c., decreto quest'ultimo, da adottarsi dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali ,che deve non solo individuare "le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o richiesta al titolare dei dati" rispetto a quelle indicate nell'art. 492 bis c.p.c., ma "in primis" deve individuare "i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà d'accesso alle predette banche dati nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori";

ritenuto pertanto che l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. deve essere rigettata;

P.Q.M.

rigetta l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. depositata dalla società ██████████ s.r.l. il 30.6.2015

Alessandria, 30.6.2015

Il Presidente della Sezione Civile